

RIVISTA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

ATENEIO VENETO

ESTRATTO

anno CCXI, terza serie, 23/I (2024)



ATTI E MEMORIE DELL'ATENEIO VENETO

ATENEIO VENETO

Rivista di scienze, lettere ed arti
Atti e memorie dell'Ateneio Veneto



1 8 1 2

ATENEVO VENETO
*Rivista semestrale di scienze, lettere ed
arti*
Atti e memorie dell'Ateneo Veneto
CCXI, terza serie 23/I (2024)

Autorizzazione del presidente
del Tribunale di Venezia,
decreto n. 203, 25 gennaio 1960
ISSN: 0004-6558
iscrizione al R.O.C. al n. 10161

direttore responsabile: Michele Gottardi
direttore scientifico: Gianmario Guidarelli
segreteria di redazione: Marina Niero,
Carlo Federico Dall'Orno
e-mail: rivista@ateneoveneto.org

comitato di redazione
Antonella Magaraggia, Shaul Bassi,
Linda Borean, Michele Gottardi
Simon Levis Sullam,
Filippo Maria Paladini

comitato scientifico
Michela Agazzi, Bernard Aikema,
Antonella Barzazi, Fabrizio Borin,
Giorgio Brunetti, Donatella Calabi,
Ilaria Crotti, Roberto Ellero,
Patricia Fortini Brown, Martina Frank,
Augusto Gentili, Michele Gottardi,
Michel Hochmann, Mario Infelise,
Mario Isnenghi, Paola Lanaro,
Maura Manzelle, Paola Marini,
Stefania Mason, Letizia Michielon,
Daria Perocco, Dorit Raines,
Antonio Alberto Semi, Luigi Sperti
Elena Svalduz, Xavier Tabet,
Camillo Tonini, Alfredo Viggiano,
Guido Zucconi

Editing e impaginazione
Omar Salani Favaro

Stampato dalla tipografia
Grafiche Veneziane soc. coop.
Spedizione in abbonamento

Copyright
© Presidente e soci Ateneo Veneto
Tutti i diritti riservati



ATENEVO VENETO onlus
Istituto di scienze, lettere ed arti
fondato nel 1812
212° anno accademico

Campo San Fantin 1897, 30124 Venezia
tel. 0415224459
<http://www.ateneoveneto.org>

presidente: Antonella Magaraggia
vicepresidente: Filippo Maria Carinci
segretario accademico: Alvise Bragadin
tesoriere: Giovanni Anfodillo
delegato affari speciali: Paola Marini



Iniziativa regionale realizzata in attuazione
della L.R. n. 17/2019 - art. 32

Donne e giustizia.
Dissimmetrie legislative e agency delle donne.
Un percorso diacronico
a cura di Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini
e Alessandra Schiavon

I N D I C E

- 7 Michele Gottardi, *Congedi editoriali*
- 9 Gianmario Guidarelli, *Saluti editoriali*
- 13 Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini, *Introduzione*
- 25 Alessandra Schiavon, *Una battaglia lunga una vita.*
La favolosa eredità di Marco Polo tra sentenze e tribunali
- 39 Élisabeth Crouzet-Pavan, *Au-delà du droit. Pouvoir masculin*
et corps des femmes dans l'Italie de la première Renaissance
- 57 Federica Ambrosini, *Il testamento. Uno spazio di libertà*
per le donne veneziane del Cinquecento
- 73 Anna Bellavitis, *Donne e giudici a Venezia in età moderna.*
Doti, successioni, separazioni, violenze
- 89 Daniela Lombardi, *Le gravidanze illegittime e la ricerca*
della paternità in età moderna
- 107 Tiziana Plebani, *Spazio pubblico a Venezia nel Settecento.*
Le donne e la guerra dei caffè
- 125 Chiara Valsecchi, *La condizione giuridica delle donne*
nella legislazione italiana tra Ottocento e Novecento

- 141 Paola Stelliferi, *«La Resistenza continua». Le contraddizioni del periodo post-costituzionale*
- 161 Antonella Magaraggia, *Donne in magistratura. Un percorso in salita*
- 175 Nadia Maria Filippini, *La “politica dei processi”. Agency delle donne contro la violenza dei tribunali negli anni settanta*

TAVOLE

APPENDICE: organigramma, pubblicazioni

Antonella Magaraggia

DONNE IN MAGISTRATURA.
UN PERCORSO IN SALITA

La situazione anteriore alla Costituzione della Repubblica Italiana

La presenza delle donne nelle pubbliche funzioni, prima della Costituzione, era regolata dalla legge 17 luglio 1919 n. 1176. La cd. legge Sacchi se, da un lato, costituì una tappa importante nel cammino di emancipazione femminile perché abrogò l'istituto dell'autorizzazione maritale e riconobbe alle donne piena capacità giuridica, dall'altro, all'art. 7, pur prevedendo che «le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni e a coprire tutti gli impieghi pubblici», le escluse, «se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi», da «quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento».

Il regolamento di attuazione (R.D. 4 gennaio 1920 n. 39) ridusse notevolmente gli spazi delineati dalla legge riflettendo l'ostracismo nei confronti delle donne in posizioni di responsabilità. Introdusse una lunga serie di divieti ed esclusioni (prefetto, diplomatico, direttore generale presso ogni dicastero, ministro, ufficiale giudiziario, cancelliere e magistrato). Concesse, inoltre, alle amministrazioni statali la facoltà di prevedere ulteriori eccezioni.

Con l'avvento del fascismo e la sua esaltazione del ruolo della donna nella famiglia a discapito di quello nella vita pubblica la situazione peggiorò. Il Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (cd. Decreto Grandi), che riformò l'ordinamento giudiziario, all'art 8 stabilì: «per essere ammessi alle funzioni giudiziarie occorre, tra l'altro, essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile e iscritto al Partito Nazionale Fascista». Tutto questo nonostante le donne ormai solcassero da tempo le aule di giustizia come avvocate.

I lavori dell'Assemblea costituente

Che le donne potessero o non potessero entrare in magistratura fu oggetto di accese discussioni in sede di Assemblea costituente.

La lettura dei resoconti delle sedute offre un quadro desolante ed è uno specchio dell'arretratezza culturale del nostro paese. Vi si registrano opinioni che, pur provenendo da persone colte e di grande prestigio, appaiono connotate da pregiudizi, luoghi comuni e idee del passato.

Con questi "padri costituenti" dovettero confrontarsi le poche "matri costituenti": 21 su un totale di 556 eletti, di cui solo 5 componenti della Commissione dei 75 incaricata di predisporre il testo della Carta e nessuna inserita nel Comitato di redazione che ebbe il compito di elaborarlo.

Nella seduta della Commissione del 31 gennaio 1947 si affrontò l'art. 98 del Progetto di Costituzione (disposizione che poi scomparve ed entrò nell'attuale art. 106 Cost.) che, al primo comma, recitava:

I magistrati sono nominati con decreti del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Pacifica l'ammissione per concorso, si discusse, oltre che sulla opportunità della presenza delle donne in magistratura, sulla necessità o meno di un riferimento espresso in Costituzione. Potevano, infatti, ritenersi sufficienti l'art. 3 sul principio di uguaglianza e l'art. 48 del Progetto di Costituzione (oggi art. 51 Cost.) che prevedeva il diritto di accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici.

Ferdinando Targetti, favorevole alla presenza delle donne in magistratura, propose un emendamento soppressivo dell'inciso suindicato, secondo il testo originariamente deliberato dalla seconda sottocommissione (la Commissione dei 75 era divisa in tre sottocommissioni e la seconda in due sezioni, Potere esecutivo e Potere Giudiziario) e integrato con il riferimento all'ordinamento giudiziario dal Comitato di redazione (organo di raccordo). Secondo Targetti

nell'intervento del Comitato c'è il pensiero e la finalità di limitare l'ammissione delle donne alla magistratura; chi, invece, è stato favorevole a questo principio, non vede le ragioni di una tale limitazione. Infatti non si può, da una parte ammettere la presenza, graditissima e utilissima, nella Costituente di tante egregie colleghe; ammettere che una donna possa salire anche su una

cattedra universitaria e, dall'altra, negare che la donna abbia le attitudini necessarie per diventare anche Consigliere di Cassazione¹.

Giovanni Leone, per affossare tale emendamento, pur affermando di non essere completamente contrario all'ingresso delle donne in magistratura (avrebbero fatto un ottimo lavoro nei giudizi presso il Tribunale per i minorenni «per i quali è più sentita la necessità della presenza della donna, in quanto richiedono un giudizio il più possibile conforme alla coscienza popolare»), precisò: «Negli alti gradi della magistratura... dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell'equilibrio di preparazione che più corrisponde, per tradizione, a queste funzioni»². Giuseppe Cappi rincarzò: «Nella donna prevale il sentimento sul raziocinio, mentre nella funzione del giudice deve prevalere il raziocinio sul sentimento»³.

E, ancora, Giuseppe Codacci Pisanelli: «In udienza alle volte la discussione si protrae per ore ed ore e richiede la massima attenzione da parte di tutti. È evidente che per un lavoro simile sono più indicati gli uomini che le donne»⁴.

Infine, Enrico Molé:

È noto già nel diritto romano che la donna, in determinati periodi della sua vita, non ha la piena capacità di lavoro... Non si tratta di né di superiorità né di inferiorità della donna di fronte all'uomo nella funzione giurisdizionale: è soprattutto per i motivi addotti dalla scuola di Charcot riguardanti il complesso anatomo fisiologico che la donna non può giudicare⁵.

A favore dell'emendamento intervennero Maria Federici, Nilde Iotti e Angela Gotelli.

Maria Federici: «Quando si stabilisce che il merito e la preparazione sono i soli elementi discriminatori per quanto attiene alla possibilità di aprire tutte le carriere alla donna, non vi è da aggiungere altro.

¹ <https://www.nascitacostituzione.it> Appendici-Ammissione delle donne nella magistratura.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Quando invece si parla di facoltà, di attitudini, di capacità, si portano argomenti deboli, che offendono la giustizia⁶».

Nilde Iotti: «Se è vero che si deve far sentire in certo grado la femminilità della donna, non per questo si deve precludere alla donna l'accesso agli alti gradi della magistratura, quando abbia la capacità di arrivarci. Può anche darsi che le donne non ci arrivino; ma in questo caso si tratta di merito⁷».

Angela Gotelli: «Permettere alle donne di arrivare agli alti gradi della magistratura non significa portarcele per forza. Gli uomini avranno sempre la possibilità di lasciarle indietro, qualora abbiano possibilità e meriti migliori⁸».

L'emendamento Targetti non venne approvato e l'art. 98, così come elaborato dal Comitato di redazione (e, quindi, con riferimento alle norme sull'ordinamento giudiziario), entrò a far parte del Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana approvato dalla Commissione e approdò alla discussione in aula.

In sede assembleare le "madri costituenti" si fecero sentire Teresa Mattei e Maria Maddalena Rossi, volendo evitare qualsiasi fraintendimento interpretativo, nella seduta del 18 marzo 1947 presentarono un emendamento esplicito: «Le donne hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della Magistratura»⁹.

Alcuni "padri costituenti" insorsero. Bruno Villabruna, nella seduta del 7 novembre 1947, così si espresse:

Il giorno in cui avrete affidato l'amministrazione della giustizia ad un corpo giudicante misto, che cosa avrete ottenuto? Avrete portato nel sacro tempio della giustizia un elemento di più di confusione, di dissonanza, di contrasto; avrete creato, in sostanza, una giustizia bilingue, una giustizia che parlerà due linguaggi diversi... Se tutto questo possa giovare al prestigio, alla serietà della giustizia, alla certezza nell'applicazione della legge, lo lascio giudicare a voi¹⁰.

Giuseppe Bettiol tuonò: «San Paolo diceva: Tacciano le donne nel-

⁶ <https://www.nascitacostituzione.it> Appendici-Ammissione delle donne nella magistratura.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

la Chiesa. Se San Paolo fosse vivo direbbe: Facciano silenzio le donne anche nei tribunali»¹¹.

Maria Federici, nella seduta del 26 novembre 1947, propose di sopprimere integralmente il periodo «Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario» ritenendo che tale soppressione non precludesse, ma aprisse la via della magistratura alle donne, essendo sufficienti gli art. 3 e 48¹². Rivolgendosi ai suoi colleghi, chiese: «Se qualcuno che siede qui ha la moglie che in casa fa la calza, non ritengo che questo sia un argomento valido per invogliare una donna che chiede una toga ad accettare anziché una toga, una calza». E, ancora: «Di che cosa avete paura? Ricordatevi che tutte le moderne Costituzioni non fanno più restrizioni...Volete voi che la patria del diritto sia al di sotto degli altri paesi, anche di minor civiltà, di quella italiana?»¹³.

Maria Maddalena Rossi incalzò:

In seno a quest'Assemblea noi partecipiamo a discussioni e decisioni che investono il destino non di singole persone, ma quello di tutto il nostro popolo. Noi abbiamo quindi occasione di emettere giudizi che hanno immenso valore, mentre, secondo alcuni colleghi, noi non avremmo il diritto di partecipare a giudizi che riguardano una sola persona o fatti d'importanza infinitamente minore¹⁴.

L'emendamento Mattei Rossi non passò e dall'art. 98 scomparve qualsiasi riferimento alle donne.

I lavori dell'Assemblea Costituente si chiusero, per quanto riguardava l'accesso delle donne alla magistratura, affidando la soluzione della questione all'art. 3 primo comma Cost. («Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali») e all'art. 51 primo comma Cost. («Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti della legge»).

¹¹ <https://www.nascitacostituzione.it> Appendici-Ammissione delle donne nella magistratura.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

In realtà fu una soluzione di compromesso che consentiva a ogni interprete di far prevalere la propria opzione ermeneutica.

Al tenore letterale dell'art. 51 Cost. si richiamava chi sosteneva che al legislatore ordinario fosse riconosciuto il potere di prevedere il genere maschile tra i requisiti per l'accesso a determinati uffici pubblici e cariche elettive, ritenendo che tale formulazione derogasse al principio generale di cui all'art. 3 Cost. Per sostenere l'esclusione delle donne dalla magistratura venivano anche richiamati l'art. 37 primo comma Cost. («La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione») e l'art. 97 secondo comma Cost. («I pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione»).

Chi sosteneva la tesi contraria riteneva che l'art. 51 primo comma Cost. fosse assolutamente chiaro nel negare ogni rilevanza del genere («Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono...») e inconfidente il richiamo all'art. 37 Cost. (da una disposizione posta a tutela della lavoratrice, alla quale venivano riconosciuti gli stessi diritti del lavoratore, non si potevano trarre argomenti che la sfavorissero nell'accesso a determinati uffici) e all'art. 97 Cost. (che, nell'interpretazione data, presupponeva una inammissibile inadeguatezza del genere femminile alle pubbliche funzioni per ragioni fisiologiche).

A complicare le cose va ricordato, quanto ai requisiti della legge, che esisteva ancora il Decreto Grandi e, se alcuni («razza italiana» e «iscrizione al Partito nazionale fascista») erano da ritenersi tacitamente caducati con la fine del fascismo, non così quello del sesso, richiesto, tra l'altro, in via generale, pure dal già citato art. 7 della cd. legge Sacchi.

Si arriva alla legge 9 febbraio 1963 n. 66

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione permanevano, quindi, le incertezze e la strada era ancora in salita.

Nel 1955 l'allora ministro della Giustizia Aldo Moro presentò un disegno di legge per includere le donne nelle giurie popolari della Corte d'Assise e nel Tribunale per i minorenni. Si arrivò alla legge 27 dicembre 1956 n. 1441, un primo timido passo che vide il femmini-

le fare ingresso nei Tribunali. Ancora, tuttavia, permanevano dubbi e pregiudizi.

Nel 1957, Eutimio Ranelletti, presidente onorario della Corte di Cassazione, pubblicò un libro di grande successo intitolato *La donna giudice, overossia la grazia contro la giustizia*¹⁵. Vi si legge che

il giudicare è una funzione, che richiede intelligenza, serietà, serenità, equilibrio; che va intesa come “missione”, non come “professione”; e vuole fermezza di carattere, alta coscienza, capace di resistere a ogni influenza e pressione, da qualunque parte essa venga, dall’alto o dal basso; approfondito esame dei fatti, senso del diritto, conoscenza della legge e della ragione di essa, cioè del rapporto – nel campo penale – fra il diritto e la sicurezza sociale; e, ancora, animo aperto ai sentimenti di umanità e di umana comprensione, ed equa valutazione delle circostanze e delle ragioni che hanno spinto al delitto, e della psiche dell’autore di esso; coscienza della gravità del giudizio, e della gravissima responsabilità del “giudicare”. Elementi tutti, che mancano – in generale – nella donna, che – in generale – è fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichenò, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica, dominata dal “pietismo”, che non è la “pietà”; e quindi inadatta a valutare obbiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti... Non si può non tener conto, nel supremo interesse della società civile, giuridicamente organizzata, e della stessa donna, sia delle differenze organiche della costituzione fisica e psichica della donna, sia delle particolari funzioni e mansioni ad essa affidate, soprattutto nella famiglia.

Nonostante queste opinioni retrive, la via era ormai tracciata.

Nel 1958 tre laureate (Giovanna Berti, Luciana Camastri ed Edda Storti) si rivolsero al Consiglio di Stato contestando la loro esclusione dal concorso per uditore giudiziario, ma il ricorso venne respinto perché non erano legittimate in relazione a una selezione cui non avevano partecipato.

Il 13 maggio 1960 si aprì uno spiraglio con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 33 che dichiarò parzialmente illegittimo l’art. 7 della legge del 1919 nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici

¹⁵ EUTIMIO RANELLETTI, *La ‘donna giudice’, overossia la ‘grazia’ contro la ‘giustizia’*, Milano, Giuffrè, 1957.

pubblici che implicassero «l'esercizio di diritti e potestà politiche», in riferimento all'art. 51 primo comma Cost.

Vista la portata limitata della pronuncia, per far entrare le donne in magistratura fu necessario un intervento legislativo. Si arrivò, finalmente, alla legge 9 febbraio 1963 n. 66, composta di due articoli: «Art. 1 La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi requisiti stabiliti dalla legge. L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.

Art. 2 La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successive regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati».

Dall'entrata in vigore della Costituzione si erano svolti ben 16 concorsi per uditore giudiziario ed erano entrati 3127 giudici, tutti uomini.

Si riaprono i termini di un concorso bandito prima dell'approvazione della legge (agosto 1962), ma nessuna superò le prove scritte.

Il 3 maggio 1963 venne indetto il primo concorso che prevedeva la possibilità di partecipazione delle donne. Con D.M. 3 maggio 1965 entrarono le prime otto magistrato: Graziana Calcagno, Emilia Capelli, Raffaella D'Antonio, Giulia De Marco, Letizia De Martino, Annunziata Izzo, Ada Lepore e Gabriella Luccioli (figg. 1-2). I giornali, dando risalto all'avvenimento, descrissero le vincitrici come «giudici in gonnella» o «giudici in toga e tailleur». Che tali fossero i commenti, come ha osservato Giulia De Marco, dipendeva dal fatto che eravamo nel 1965: c'era ancora il codice del 1942, che dettava la subalternità delle donne all'uomo, capo famiglia, c'erano ancora il delitto d'onore, il matrimonio riparatore, il reato di adulterio per la donna e il concubinato. «Era un mondo, sotto il profilo della parità, assolutamente impari»¹⁶.

Gabriella Luccioli, parlando del suo primo giorno in ufficio, racconta che il procuratore generale Luigi Giannantonio iniziò leggendo un passo di un filosofo del diritto ottocentesco sulla predisposizione femminile al ricamo e al cucito. Aggiunge:

¹⁶ ELIANA DI CARO, *Magistrate finalmente. Le prime giudici d'Italia*, Bologna, il Mulino, 2023, p. 83.

Mi aspettavo che il procuratore prendesse le distanze da quella citazione e, invece, ne trasse spunto per bollare come un errore imperdonabile la legge che apriva le porte della magistratura alle donne. Per limitarne i danni, commentò Giannantonio, era il caso che le neogiudici fossero tutte assegnate al Tribunale per i minorenni. In quel preciso istante decisi che non avrei mai scelto quella strada e ho rispettato questo impegno con me stessa¹⁷.

Non fu facile per le magistrato degli anni sessanta e settanta ottenere il rispetto dei colleghi. Ancora ci si interrogava se le donne, per le loro specificità fisiche e psichiche, fossero idonee a esercitare le funzioni giurisdizionali e questo influiva sull'atteggiamento delle magistrato.

Gabriella Luccioli:

La lunga esclusione subita e la percentuale così esigua di vincitrici nei primi concorsi rese inevitabile assumere una posizione di totale omologazione al modello maschile, unico modello di riferimento ed unico strumento per superare pregiudizi e diffidenze e ottenere piena legittimazione: la completa imitazione e introiezione di quel modello comportava da un lato la necessità di vivere in modo colpevolizzante i tempi della gravidanza e della maternità come tempi sottratti all'attività professionale, dall'altra la rinuncia a tracciare per sé stesse uno stile, un approccio al lavoro, un linguaggio, delle regole comportamentali sui quali costruire una figura autonoma di magistrato. Si poneva inoltre l'esigenza aggiuntiva di dimostrare in ogni momento e in ogni contesto lavorativo che la nostra ammissione all'esercizio della giurisdizione era meritata, con la consapevolezza che il minimo errore avrebbe fatto riemergere una montagna di pregiudizi non totalmente rimossi e avrebbe ricacciato tutte le donne all'indietro, condannandole ad un giudizio irrevocabile di incapacità. Questo richiedeva di mostrarsi sempre preparatissime, di non sbagliare mai, di non mancare mai alle aspettative dei colleghi, di essere disponibili ad ogni esigenza dell'ufficio: e tale richiesta aggiuntiva si risolveva in una forma di discriminazione indiretta¹⁸.

La storia di un riscatto

La fine degli anni sessanta e i settanta furono anni di grandi riforme, per la società intera e, specialmente, per le donne. Con due sentenze

¹⁷ DI CARO, *Magistrate finalmente*, p. 123.

¹⁸ Intervento al convegno 1963-2023, *60 anni di donne in magistratura*, Milano, 8 marzo 2023.

della Corte Costituzionale (19 dicembre 1968 n. 126 e 3 dicembre 1969 n. 147) fu dichiarato illegittimo l'art. 559 c.p. che prevedeva l'adulterio (solo della donna), con la legge 1° dicembre 1970 n. 898 si introdusse il divorzio, con la legge 9 maggio 1975 si riformò il diritto di famiglia, la legge 9 dicembre 1977 n. 903 stabilì la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la legge 22 maggio 1978 n. 194 introdusse la possibilità di interrompere la gravidanza e con sentenza 10 marzo 1971 la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'art. 553 c.p. (Incitamento a pratiche contro la procreazione) ponendo termine all'illegalità degli anticoncezionali. Anche la magistratura risentì di questo vento di novità.

Gabriella Luccioli:

La grande stagione delle riforme degli anni settanta... e l'emergere anche in Italia del movimento femminista... contribuirono certamente a far maturare il convincimento che l'essere donna non era un ostacolo da superare, ma un modo specifico di essere magistrato e che la presenza femminile nell'ordine giudiziario integrava la risorsa di sensibilità e prospettive differenziate nelle questioni da giudicare e, quindi, un arricchimento della giurisdizione¹⁹.

La storia delle magistrature è stata una storia in salita, ma anche di riscatto. Una volta ammesse hanno dato eccellente prova nell'esercizio della giurisdizione per capacità tecniche, preparazione professionale ed equilibrio, doti di cui molti ebbero a dubitare al momento di scrivere la Costituzione.

Quando e come sono cambiate le cose? L'anno di svolta fu il 1987: per la prima volta le vincitrici superarono i vincitori. Negli anni successivi i risultati furono altalenanti. Dal 1996, in ogni concorso, le donne hanno sempre superato gli uomini. Dal 2015 il numero complessivo delle giudici ha sopravanzato quello dei giudici.

Il perché di questo successo sta, evidentemente, nella maggior preparazione delle donne, ma anche nel fatto che, avvenendo l'assunzione per concorso pubblico (anonimo agli scritti), viene valutata solo la competenza e non entrano in gioco altri fattori o condizionamenti che agiscono pesantemente in altre modalità di selezione.

¹⁹ Intervento al convegno *1963-2023, 60 anni di donne in magistratura*, Milano, 8 marzo 2023.

Tutto semplice, quindi? Non sempre. Attingendo a ricordi personali (chi scrive è entrata in magistratura circa 20 anni dopo la legge del 1963), come non rammentare quella volta in cui, durante il tirocinio, il giudice affidatario mi fece continuare un interrogatorio e l'imputato si rifiutò di parlarmi? E, ancora quel maresciallo che, svegliandomi la notte per un'urgenza, scusandosi per il disturbo, mi chiese di parlare con il pretore e dovetti ricordargli che il pretore ero io? Francamente sono episodi che ormai si inseriscono alla categoria degli aneddoti in quanto quella del magistrato è diventata una professione nella quale viene valutata la preparazione e non il genere.

Rimangono, peraltro, ancora alcune disparità. Come risulta dalla recentissima statistica del Consiglio Superiore della Magistratura (17 luglio 2024), pur mantenendosi la prevalenza delle magistrate sui magistrati (su un totale di 8.972 presenti negli uffici giudiziari, le donne sono la maggioranza: 5.091 contro 3.881), si evidenziano forti disparità nei ruoli apicali. Per quanto concerne gli incarichi direttivi, le donne sono 125 e gli uomini 282 (più del doppio). Più equilibrata la posizione nei posti semidirettivi in cui le donne sono 326 e gli uomini 370. E ci sono voluti sessant'anni dalla legge che ha consentito alle donne di entrare in magistratura perché, nel 2023, fosse designata la prima donna presidente della Corte di Cassazione. Tale quadro non trova spiegazione per il solo fatto che le donne, entrate più tardi, hanno una minore anzianità di servizio. In realtà la magistratura riproduce al suo interno ciò che avviene nel paese, in particolare nella vita politica e istituzionale, in cui vi è una grande frattura tra la presenza delle donne nella vita sociale e quella nelle posizioni di vertice.

Non si tratta, tuttavia, solamente di raggiungere posti direttivi o semidirettivi, ma anche di garantire, nell'ordinario lavoro, che all'uguaglianza formale corrisponda quella sostanziale. Nel corso degli anni, abbandonata quell'omologazione all'uomo di cui sopra si è parlato, si è sempre più posta attenzione alla specificità dell'essere donna magistrato e alle difficoltà che si incontrano nel lavoro (si pensi, solo per fare un esempio, ai periodi di gravidanza e maternità), cercando di ovviare alle disparità di fatto. Se fino agli anni novanta porre il tema delle pari opportunità in magistratura incontrava totale incomprensione da parte dei colleghi, attualmente la questione della differenza di genere è entrata nella cultura della giurisdizione. Proprio per venire incontro tali esigenze nel 1992 si è istituito il Comitato pari opportunità pres-

so il Consiglio Superiore della Magistratura, seguito dai Comitati pari opportunità nelle Corti d'Appello e in Corte di Cassazione.

Va ricordato, più in generale, sul permanere del divario tra la parità formale e quella sostanziale e sulla necessità di superarlo, che, all'art. 51 primo comma Cost., che prevede la possibilità di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, si è ritenuto necessario aggiungere un ultimo inciso: «A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» (art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1).

Concludendo, si può affermare che quella delle donne in magistratura è stata una storia molto in salita, ma anche una storia di grande riscatto. Eutimio Ranelletti, nel libro già citato, si chiedeva: «Che cosa sarà della Giustizia in Italia, la Patria del Diritto, se domani – come sarà fatale – il cinquanta per cento dei posti di giudice sarà occupato – che Dio ce ne scampi e liberi! – da giudici in gonnella, che non hanno il senso del diritto?»²⁰. Dal 1965 le magistrate gli hanno dato una chiara e definitiva risposta.

ABSTRACT

Nonostante la presenza dell'art. 3 e dell'art. 51 della Costituzione – che l'avrebbero consentito – l'accesso in magistratura alle donne non fu permesso e, addirittura, osteggiato, con argomenti risibili o vergognosi, per i quindici anni successivi all'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Si dovette, infatti, attendere la legge 9 febbraio 1963 n. 66. Il 3 maggio 1963 venne indetto il primo concorso e nel 1965 entrarono le prime otto magistrate, non senza difficoltà, visto l'ambiente maschile e maschilista che le circondava. Questa storia in salita è diventata, nel tempo, una storia di riscatto. Le donne hanno dimostrato di essere preparate e adeguate a questo lavoro, tanto che nel 1987 per la prima volta le vincitrici hanno superato i vincitori.

Despite the presence of Article 3 and Article 51 of the Italian Constitution – which would have allowed it – women were not admitted in the Judiciary and were even opposed in doing so, with laughable or shameful arguments, for the

²⁰ RANELLETTI, *La donna giudice*, p. 5.

fifteen years following the entry into force of the Charter. In fact, it was necessary to wait until Law No. 66 of the 9th of February 1963 for admissions to occur. On the 3rd of May 1963, the first admission exam was announced and in 1965 the first eight female magistrates joined the Judiciary, not without difficulty, given the male chauvinist environment that surrounded them. This uphill story became, over time, one of redemption. Women proved to be prepared and adequate for the job, so much so that in 1987, for the first time, female winners of the admission exam outnumbered male winners, and this has happened in every competition since 1996.



1. Da sinistra Letizia Di Martino, Graziana Calcagno e Gabriella Luccioli (Di Caro, *Magistrate finalmente*)



2. Ada Lepore (Eliana Di Caro, *Magistrate finalmente. Le prime giudici d'Italia*, Bologna, il Mulino, 2023)

Finito di stampare
per i tipi della Tipografia
Grafiche Veneziane soc. coop.
Venezia - dicembre 2024